

**NUOVOIMAIE**  
**REGOLAMENTO ART. 7 L. 93/92**

Il Consiglio di Amministrazione del **NUOVOIMAIE**,

**tenuto conto**

- a) del disposto di cui agli artt. 7 L. 5 febbraio 1992, n. 93 e 7 Legge 29 giugno 2010 n. 100;
- b) di quanto previsto all'art. 39 L. 24 marzo 2012, n. 27, dal DPCM 19 dicembre 2012 e dal decreto di riordino del diritto connesso del 17 gennaio 2014;
- c) di quanto previsto all'art. 23 bis dello statuto del **NUOVOIMAIE**, che attribuisce al Comitato Audio e al Comitato Video la facoltà di proporre al Consiglio di Amministrazione del **NUOVOIMAIE** il Regolamento attuativo dell'art. 7 della L. 93/92;
- d) di quanto previsto all'art. 5, n. 1 lettera i) dello statuto del **NUOVOIMAIE**, che impone al medesimo Istituto di adempiere alle finalità di cui al richiamato art. 7 L. 93/92;
- e) dei poteri affidati al Consiglio di Amministrazione del **NUOVOIMAIE** dall'art. 20 n. 1, lettera d) dello statuto del medesimo Istituto;

**considerato**

- f) che il **NUOVOIMAIE** intende adempiere ai compiti prescritti dalla legge e dal proprio Statuto e, quindi, adottare un Regolamento che disciplini le modalità di impiego delle somme incassate ai sensi dell'art. 7 L. 93/92, rinviando a singoli Bandi che verranno adottati in conformità del presente Regolamento e delle delibere di assegnazione delle risorse, le modalità specifiche ed i criteri di accesso alle somme previste per le singole aree di intervento;
- g) che il presente Regolamento ha ad oggetto compensi incassati dall'Istituto con competenza dal 15 luglio 2009 (data di inizio competenza di **NUOVOIMAIE** ex art. 7 L. 100/10) al 31 dicembre 2011 e, dunque, indipendentemente dalla interpretazione che si intenda fornire della normativa sopra indicata, trattasi di somme che l'Istituto deve destinare a vantaggio della intera categoria degli artisti interpreti o esecutori e non solamente dei propri associati e/o mandanti;
- h) che conseguentemente è stato ritenuto opportuno rinviare - ad altro Regolamento - la disciplina dei compensi di cui all'art. 7 L. 93/92 riferiti a compensi maturati successivamente al 1 gennaio 2012 in quanto attinenti a somme gestite sotto la disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 39 L. 27/12, del decreto di riordino del diritto connesso del 17 gennaio 2014 e dell'art. 7 L. 100/10;
- i) che il presente Regolamento intende disciplinare le modalità di impiego delle somme con riguardo sia al settore audio che al settore video;

**valutato**

- j) che, in relazione al settore video, si rileva che sono state promosse nei confronti di SIAE una serie di controversie al fine di ottenere la declaratoria di incostituzionalità della normativa disciplinante la copia privata ovvero la illegittimità del decreto ministeriale che ha fissato i relativi compensi;
- k) che in conseguenza del predetto contenzioso, SIAE ha chiesto ed ottenuto dall'Istituto il rilascio di apposita manleva garantita da fideiussione prima di erogare all'Istituto stesso i compensi di cui trattasi;

- l) che, inoltre, sempre per ciò che concerne il settore video, nei riguardi dell'Istituto sono stati promossi giudizi finalizzati a contestare l'avvenuto pagamento da parte di SIAE ex art. 71 octies L. 22 aprile 1941 n. 633 dei compensi in questione (cioè, antecedente per competenza al 31 dicembre 2011) e la restituzione, ancorché in parte, di essi, perché, in tesi, non dovuti, perlomeno integralmente, al **NUOVOIMAIE**;
- m) che, pertanto, in considerazione di quanto sopra, è opportuno che le delibere che verranno adottate dall'Istituto, ex art. 2.2 che segue, nel corso degli anni 2014 e 2015, con riferimento al settore video, destinino alle attività di cui all'art. 7 L. 93/92 non già l'intero ammontare incassato dal **NUOVOIMAIE** a questo titolo, ma solo una parte di esso, così riducendosi il rischio in capo all'Istituto nel caso in cui le suddette contestazioni dovessero essere ritenute in tutto o in parte fondate in sede giudiziale fermo restando che nei singoli Bandi verrà, di volta in volta, esattamente individuato l'importo destinato a sostenere le attività previste;

#### **vista altresì**

- n) la proposta di Regolamento formulata dal Comitato Audio con delibera n. 1 del 23 giugno 2014 e dal Comitato Video con delibera n. 1 del 24 giugno 2014;
- o) l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di tale Regolamento con delibera n. 2 del 25 giugno 2014;

#### **evidenziato, infine**

- p) in riferimento agli artt. 1, comma 9 del DPCM 19 dicembre 2012 e 5 del decreto interministeriale 17 gennaio 2014, che **NUOVOIMAIE** gestisce separatamente, attraverso apposite contabilità analitiche, le somme da utilizzare per le attività e finalità di cui all'art. 7 L. 93/92;
- q) che le somme da destinarsi alle attività di cui all'art. 7 L. 93/92 oggetto delle delibere e degli emanandi Bandi sono costituite: a) quanto al settore video dal 50% dei compensi incassati dall'Istituto ai sensi dell'art. 71 octies L. 633/41 in combinato disposto con l'art. 7 L. 100/10; b) quanto al settore audio ai compensi di cui al 5° comma dell'art. 6 e al 1° comma dell'art. 7 L. 93/92.

Tutto ciò tenuto conto, il **NUOVOIMAIE** adotta il seguente Regolamento ai sensi dell'art. 7 L. 93/92.

#### **ART. 1 – SCOPO**

- 1.1 Il presente Regolamento indica criteri generali, principi e modalità per l'utilizzo delle somme di cui all'art. 7 della L. 93/92.
- 1.2 Il presente Regolamento ha ad oggetto unicamente le somme incassate o da incassare dall'Istituto per il periodo di competenza antecedente al 31 dicembre 2011, rinviando ad un successivo Regolamento la disciplina dei compensi di cui all'art. 7 L. 93/92 riferiti a compensi incassati o da incassare per periodi di competenza successivi al 1 gennaio 2012.

#### **ART. 2 – AREE DI INTERVENTO**

- 2.1 Conformemente al disposto di cui all'art. 7 L. 93/92, il **NUOVOIMAIE** destina annualmente le risorse oggetto del presente Regolamento alle seguenti aree di attività:
  - a) studio e ricerca, con particolare riguardo a iniziative sperimentali e a progetti di ricerca-azione nei settori della produzione audiovisiva e della produzione musicale;

- b) promozione, con particolare attenzione alle produzioni ed alle eventuali iniziative realizzate grazie ai contributi di cui all'art. 7 L. 93/92;
  - c) formazione professionale, attraverso l'allestimento diretto di percorsi formativi ovvero il finanziamento di progetti formativi presentati dagli artisti interpreti o esecutori, ovvero dagli altri soggetti previsti dall'art. 5.2;
  - d) sostegno professionale a specifiche categorie di artisti interpreti o esecutori, individuati come meritevoli di specifiche forme di intervento.
- 2.2 L'attribuzione delle risorse disponibili alle diverse aree di intervento è effettuata annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Comitati Audio e Video, e dovrà complessivamente garantire la copertura di tutte e quattro le Aree di Intervento indicate all'art. 2.1 del presente Regolamento, con l'indicazione dell'ammontare destinato a ciascuna Area. La delibera è trasmessa alle Autorità Vigilanti almeno trenta giorni prima della pubblicazione dei Bandi di cui all'art. 3 del Regolamento.

### **ART. 3 – MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 7 LEGGE 93/92**

- 3.1 Conformemente allo Statuto del **NUOVOIMAIE** ed alle delibere di cui all'art. 2.2, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Comitati Audio e Video, ciascuno per quanto di propria competenza, adotta nel corso del 2014 e del 2015 appositi Bandi che disciplineranno le modalità di accesso degli aventi diritto ai compensi di cui all'art. 7 L. 93/92.
- 3.2 I Bandi che sono adottati dall'Istituto ai sensi di quanto previsto all'art. 3.1:
- a) si uniformano ai principi previsti nel presente Regolamento;
  - b) indicano l'esatto ammontare delle risorse destinate alle Aree di Intervento distintamente indicate nei Bandi stessi;
  - c) garantiscono l'accesso ai fondi ai soggetti di cui all'art. 5 individuati secondo i criteri generali ivi specificati;
  - d) prevedono che le istanze di accesso ai fondi destinati alle Aree di Intervento di cui all'art. 2 del presente Regolamento siano redatte in forma scritta e siano supportate da idonea documentazione che garantisca all'Istituto di poter controllare la veridicità di quanto dichiarato dall'istante. Le istanze di accesso saranno valutate dai Comitati Audio e Video, ciascuno per il proprio settore di competenza, che dovranno verificare anche la corrispondenza tra la documentazione inviata e quella prevista nel singolo Bando, con eventuale possibilità di poter integrare l'eventuale documentazione insufficiente in un termine congruo che verrà previsto nel Bando stesso;
  - e) contemplano inoltre le modalità di erogazione dei fondi, con la previsione della corresponsione di un acconto, previa verifica della correttezza della documentazione inviata e del saldo, solo previa disamina della completa trasmissione del rendiconto;
  - f) disciplinano le modalità di trasmissione a consuntivo della documentazione attestante la corrispondenza con quanto dichiarato da parte di coloro che avranno effettivamente beneficiato in tutto o in parte dei fondi;
  - g) contemplano le modalità attraverso le quali l'Istituto controllerà la documentazione fiscale, contabile e previdenziale inerente l'iniziativa oggetto di finanziamento e verificherà l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e di tutti gli oneri contributivi e previdenziali di tutti gli artisti partecipanti ai progetti finanziati, a pena di decadenza dal contributo.
- 3.3 I Bandi prevedono:

- a) nel caso di finanziamento di progetti, le caratteristiche tecniche delle produzioni o dei progetti formativi ammissibili al contributo, la documentazione giustificativa richiesta, gli importi minimi e massimi finanziabili, i criteri di valutazione dei progetti, i punteggi attribuibili per ogni singola voce valutabile, i criteri dell'eventuale riparto dei contributi;
- b) nel caso di attività formative organizzate direttamente dal **NUOVOIMAIE**, l'indicazione del progetto formativo, l'individuazione dei profili professionali di riferimento all'interno della categoria degli artisti interpreti o esecutori, i requisiti professionali e limiti di età dei partecipanti, i criteri di ammissione, i punteggi attribuibili per ogni singola voce valutabile;
- c) nel caso di sostegno professionale, l'individuazione preventiva della particolare situazione di disagio o difficoltà professionale giustificativa dell'intervento, i requisiti di anzianità professionale e gli eventuali limiti di età dei beneficiari, i punteggi attribuibili per ogni singola voce valutabile, i criteri dell'eventuale riparto dei contributi;
- d) le tempistiche e le modalità per la presentazione delle domande;
- e) l'individuazione dei soggetti preposti all'istruttoria e alla valutazione delle domande;
- f) le tempistiche e le modalità per l'istruttoria e la valutazione delle domande, la pubblicazione delle graduatorie e l'erogazione dei contributi ai soggetti ammessi.

#### **ART. 4 – TRASPARENZA**

- 4.1 Il presente Regolamento, le delibere e i Bandi che verranno adottati dall'Istituto in attuazione dello stesso saranno pubblicati sul sito dell'Istituto in tal modo che chiunque possa avervi accesso. In particolare i singoli Bandi saranno pubblicati sul sito dell'Istituto con anticipo di almeno trenta giorni dalla effettiva decorrenza del termine per la presentazione delle istanze e per tutta la durata del periodo di presentazione delle stesse e per trenta giorni successivi, in modo tale da garantire a chiunque ne abbia diritto di poter regolarmente accedere ai fondi attribuiti alle Aree di Intervento.
- 4.2 I Bandi dovranno essere improntati ai criteri di trasparenza ed equità, con la conseguenza che ogni disposizione dei Bandi che confliggesse con i principi del presente Regolamento dovrà considerarsi nulla e comunque priva di effetto, fermo quanto previsto all'art. 5.
- 4.3 Al fine di offrire a chiunque ne abbia interesse l'opportunità di poter verificare la corretta applicazione del presente Regolamento e dei singoli Bandi che verranno emessi dall'Istituto in applicazione dello stesso, è espressamente previsto che:
  - a) i verbali relativi alla verifica della domande di contributo e le relative decisioni verranno pubblicati sul sito dell'Istituto per un periodo di almeno sei mesi ed a decorrere dal trentesimo giorno della loro approvazione, in modo che siano accessibili a tutti;
  - b) al termine della procedura di applicazione di quanto sarà prescritto nei singoli Bandi, verrà trasmesso alle Autorità Vigilanti un rendiconto contenente: 1) il numero di istanze presentate; 2) i verbali riguardanti la istruttoria delle istanze e le delibere adottate; 3) relazione sintetica dei progetti e delle istanze accolte; 4) relazione sintetica dei contributi non erogati.

#### **ART. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI DI ACCESSO ALLE RISORSE**

- 5.1 Ogni soggetto, persona fisica o giuridica, potrà presentare annualmente una sola domanda per ogni singolo Bando, a pena di esclusione.

- 5.2 Potranno essere destinatari dei contributi di cui al presente Regolamento:
- a) nel caso di persone fisiche, i singoli artisti interpreti o esecutori che abbiano svolto la loro attività negli ultimi venti anni o svolgano la loro attività professionale nell'ambito di opere cinematografiche e/o assimilate e nell'ambito teatrale, ovvero nell'ambito dell'esecuzione o registrazione discografica tutelate dal nostro ordinamento giuridico;
  - b) nel caso di persone giuridiche, associazioni senza finalità lucrative o società cooperative nelle quali la maggioranza dei soci sia composta da artisti interpreti o esecutori;
  - c) società commerciali, a condizione che il progetto sia presentato congiuntamente con le medesime da artisti interpreti o esecutori, purché il progetto stesso sia finalizzato al raggiungimento degli scopi mutualistici meglio descritti nell'art. 2.
- 5.3 Non potranno accedere ai contributi disciplinati dai Bandi che verranno adottati in attuazione del presente Regolamento i seguenti soggetti:
- a) enti pubblici o soggetti a partecipazione pubblica;
  - b) coloro che nel Codice Etico vengono indicati in conflitto di interesse o incompatibilità rispetto all'assegnazione di fondi ex art. 7 L. 93/92 ovvero di qualunque altro fondo dovesse istituire il **NUOVOIMAIE**;
  - c) coloro che siano stati condannati ancorché con pena non definitiva in relazione a fatti commessi in danno di IMAIE connessi all'accesso ai fondi dei compensi di cui all'art. 7 L. 93/92 ovvero che siano semplicemente rinviati a giudizio, nella ipotesi in cui il giudizio stesso non sia stato ancora definito;
  - d) tutti i soggetti non indicati nei criteri di accesso ai singoli fondi.